

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 420 DEL 08/03/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA SCUOLA LOMBARDA DI
PSICOTERAPIA (SLOP) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE
DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 435/24

Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 22.02.2024, con nota prot. n. 17570, è pervenuta a questa Azienda da parte della Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP), la richiesta di rinnovare la convenzione precedentemente approvata con deliberazione n. 1407 del 09.10.2019 (scadenza 21.10.2023), per accogliere gli studenti per il tirocinio formativo e di orientamento.

Rilevato che con mail del 26.02.2024 è pervenuto il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, specificando come area di interesse il servizio Età Evolutiva – Distretto 2 e allegando il relativo curriculum.

Preso atto che la richiesta di avvio tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente con email conservata agli atti, dalla dott.ssa Lorena Bergozza, Direttore dell'UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori del Distretto 2 (email del 29.02.24), e dalla tutor dott.ssa Silvia Colbacchini, dirigente psicologo dell'UOS Età Evolutiva Distretto 2 (email del 29.02.24).

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di rinnovare la convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di rinnovare la convenzione con la Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP) allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con la Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP) allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo e di orientamento, presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
3. di dare atto che la Scuola Lombarda di Psicoterapia SLOP copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

Oggetto: **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**
(ai sensi dell'Art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola Lombarda di Psicoterapia, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico, con sede a Retorbido, Padova e Arezzo, sede legale Magellano S.c., Via Emilia 182, 15057 Tortona (AL), P. IVA e C.F. 02035720065 e nella persona del Legale Rappresentante Prof. Davide Liccione nato a Torino il 28/06/1969 (di seguito denominata "Scuola")

E

L'Azienda ULSS7 Pedemontana, codice fiscale n. 00913430245, con sede legale in Bassano Del Grappa VI, Via dei Lotti, 40, rappresentata dal dott. Carlo Bramezza, Direttore Generale, nato a Treviso il 04/05/1967 (di seguito denominata "Struttura Ospitante")

PREMESSO

-l' art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli n. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionato col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

La struttura ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini di specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nella struttura ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.



Sedi Didattiche:

Pavia (Retorbido) - Str. Prov.le 51, 27050
Padova - Via P. Ramin 1, 35136
Arezzo - Strada Comunale di Agazzi 47, 52100



Sedi Cliniche:

Milano - Via G. Galilei 5, 20124
Pavia - Corso Cavour 5, 27100
Verona - Via Ca' di Cozzi 12, 37124



Contatti:

Telefono - 0131.821112
E-mail - amministrazione@slop.it
Sito web - www.slop.it



Sede Amministrativa:

Tortona (AL) - Via Emilia 182, 15057

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui l'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

-durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/ Ente ospitante, come responsabile aziendale;

-per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d) le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D. Lgs. n.196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018 sulla privacy.

Art. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia, Scuola Lombarda di Psicoterapia, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico, assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.



Sedi Didattiche:

Pavia (Retorbido) - Str. Prov.le 51, 27050
Padova - Via P. Ramin 1, 35136
Arezzo - Strada Comunale di Agazzi 47, 52100



Sedi Cliniche:

Milano - Via G. Galilei 5, 20124
Pavia - Corso Cavour 5, 27100
Verona - Via Ca' di Cozzi 12, 37124



Contatti:

Telefono - 0131.821112
E-mail - amministrazione@slop.it
Sito web - www.slop.it



Sede Amministrativa:

Tortona (AL) - Via Emilia 182, 15057

L'invio delle relative polizze assicurative alla struttura ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a far tempo dalla data della stipula del presente contratto. L'eventuale rinnovo potrà avvenire previo assenso formale delle Parti.

Art. 7

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali è giustificato sulla base di una delle seguenti circostanze:

- perché previsto nella presente Convenzione;
- perché è necessario per consentire l'adempimento ad obblighi legali e all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte pertanto con la sottoscrizione da atto di non effettuare trattamenti ulteriori e con finalità diverse da quelle connesse con l'esecuzione e la gestione della presente Convenzione garantendo l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti degli interessati.

Le Parti sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di in-formazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

L'Ente Convenzionato provvederà a nominare i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento dati personali fornendo le istruzioni operative per il corretto trattamento dei dati. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività presso la Struttura ospitante. In particolare i tirocinanti saranno tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la Struttura ospitante. Il tirocinante è altresì tenuto a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività presso la struttura ospitante.

Art. 8

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



Sedi Didattiche:

Pavia (Retorbido) - Str. Prov.le 51, 27050
Padova - Via P. Ramin 1, 35136
Arezzo - Strada Comunale di Agazzi 47, 52100



Sedi Cliniche:

Milano - Via G. Galilei 5, 20124
Pavia - Corso Cavour 5, 27100
Verona - Via Ca' di Cozzi 12, 37124



Contatti:

Telefono - 0131.821112
E-mail - amministrazione@slop.it
Sito web - www.slop.it



Sede Amministrativa:

Tortona (AL) - Via Emilia 182, 15057

Art.9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

letto, approvato e sottoscritto

Tortona, data.....

Scuola Lombarda di Psicoterapia
Direttore/Presidente/Rappresentante legale
Davide Liccione

AULSS7 Pedemontana
Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

.....

.....



Sedi Didattiche:

Pavia (Retorbido) - Str. Prov.le 51, 27050
Padova - Via P. Ramin 1, 35136
Arezzo - Strada Comunale di Agazzi 47, 52100



Sedi Cliniche:

Milano - Via G. Galilei 5, 20124
Pavia - Corso Cavour 5, 27100
Verona - Via Ca' di Cozzi 12, 37124



Contatti:

Telefono - 0131.821112
E-mail - amministrazione@slop.it
Sito web - www.slop.it



Sede Amministrativa:

Tortona (AL) - Via Emilia 182, 15057